



TRIBUNALE DI VASTO

N. [REDACTED] /2017

IL GIUDICE

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/01/2018,
- esaminate le memorie depositate dalle parti a norma dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.,
- ritenuto che la causa necessiti di istruzione in ordine al quantum del credito e che l'accertamento relativo comporti complesse operazioni di carattere tecnico-contabile esulanti dalla cognizione del giudice e, pertanto, da rimettere ad un consulente d'ufficio, il quale, previo esame della documentazione in atti nonché, con il consenso di tutte le parti, di quell'altra non versata in causa di cui fosse ritenuta l'utilità,
- a) se gli interessi corrispettivi siano stati originariamente pattuiti in misura lecita e pertanto verificare se vi è stato superamento del tasso soglia di cui alla legge 108\1996 al momento della pattuizione e/o se nel corso del rapporto abbiano eventualmente superato la soglia usura;
- b) se gli interessi moratori siano stati originariamente pattuiti in misura lecita- se quindi gli interessi moratori siano stati calcolati conformemente all'art. 120 TUB, così come novellato dall'art. 3 della delibera CICR del 09.02.2000, riferendo, altresì, se le parti hanno convenuto una clausola di limitazione del saggio degli interessi moratori entro i limiti di legge (c.d. clausola di salvaguardia)- e pertanto verificare se vi è stato superamento del tasso soglia di cui alla legge 108\1996 al momento della pattuizione e/o se nel corso del rapporto abbiano eventualmente superato la soglia usura, espungendo così dal ricalcolo gli interessi moratori illeciti;



c) se la mora contrattualmente prevista si applichi sull'intero importo delle rate scadute comprensive degli interessi convenzionali in esso conglobati; in caso positivo, verificare che l'importo complessivo degli interessi applicati (corrispettivi e di mora) non sia superiore al tasso soglia usura;

d) se le pattuizioni relative agli interessi (corrispettivi e di mora) contenute nel contratto di mutuo comportino effetti anatocistici nell'ammortamento; in caso di risposta positiva quantifichi detto importo e verifichi se il piano di ammortamento sia depurabile degli effetti anatocistici, in caso di impossibilità determini un piano di ammortamento a tasso legale con capitali costanti, calcolando altresì la consistenza residua del mutuo in base a tale piano;

e) verificare la corrispondenza tra il TAEG (ISC) dichiarato in contratto e quello realmente applicato ed in caso di mancata corrispondenza in senso sfavorevole al cliente, rimodulare il piano di ammortamento secondo i principi di cui all'art. 117 T.U.B.;

All'esito delle suddette verifiche si chiede al CTU:

a) in caso di accertata usurarietà ab origine del mutuo, rimodulare il piano di ammortamento escludendo qualsiasi tipo di interesse, spesa o onere connesso al mutuo, secondo la previsione dell'art. 1815 c.c. e imputando a capitale tutte le somme finora versate;

b) in caso di usurarietà sopravvenuta dei tassi, ricondurre gli importi versati in eccesso entro la soglia di riferimento del periodo.

La verifica andrà effettuata adottando, come metodologia di calcolo del T.E.G., l'inclusione degli interessi (corrispettivi e di mora), delle commissioni, delle spese, delle polizze (anche assicurativa) e di qualsiasi onere la banca ha lucrato a qualsiasi titolo con esclusione di imposte e tasse, secondo la previsione di cui all'art. 644 c.p.

P.Q.M.



A) dispone consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti specificati in premessa, nominando il dott. [REDACTED]

B) fissa per il giuramento del nominato c.t.u. l'udienza dell'8 marzo 2018 ore 10.30 dinanzi alla dott.ssa [REDACTED]

C) Fissa sin d'ora, ai sensi dell'art. 81 bis disp.att. cpc, l'udienza del 13 giugno 2019 ore 9.00 per la precisazione delle conclusioni.

Si comunichi alle parti e al c.t.u.

Vasto 15 gennaio 2018

Il Giudice

(dott.ssa [REDACTED])

